

Corpo Polizia Locale

“ROTALIANA KÖNIGSBERG”

Provincia di Trento

Comuni di Lavis, Zambana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S. Rocco, Roverè della Luna, S. Michele all'Adige, Faedo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore, Albiano, Giovo, Altavalle

ORD. N.04/2017 POLIZIA LOCALE	CODICE CIG: Z9B1D25E51
ORD. N. 17 /2017 UFF.RAGIONERIA	CODICE UNIVOCO FATT. ELET.: UFTTME

FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UGUALE/INFERIORE A 10.000 EURO

Oggetto: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art.29 comma 1 del Regolamento in materia di contratti.
Ordinativo per la proroga del noleggio di fotocopiatrice dal 01/03/2017 al 31/12/2017

PREMESSO E RILEVATO che:

L'articolo 29 del Regolamento comunale in materia di attività contrattuale prevede che, nel caso in cui occorra acquisire beni o servizi di importo non superiore a 10.000,00 euro, è rimessa al responsabile del Servizio interessato la competenza ad adottare specifico ordinativo, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 10 del regolamento medesimo.

Relativamente alle modalità di acquisizione/fornitura di beni e servizi, si richiamano anzitutto le norme in materia che stabiliscono il principio che tali acquisti siano effettuati mediante modalità elettroniche, tramite MEPA o altri mercati elettronici (quale il MEPAT) oppure utilizzando i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di committenza, quali l'A.P.A.C. in provincia di Trento; oppure, ancora, attraverso l'adesione alle convenzioni CONSIP; in particolare, dispongono in merito:

- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modifiche nella legge 6 luglio 2012 n. 94 e dall'articolo 22, comma 8, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;
- l'articolo 37 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti), che ha ripreso quanto prevedeva l'articolo 33, comma 3 bis, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo il quale i Comuni non capoluogo sono obbligati, salvo specifiche e limitate deroghe, ad acquisire lavori, beni e servizi mediante ricorso a soggetti aggregatori (quali in provincia di Trento l'APAC - Agenzia Provinciale Appalti e Contratti) oppure stipulando accordi con altri Comuni; in alternativa, possono ricorrere agli strumenti elettronici gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore;
- l'articolo 36 ter.1 (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, introdotto dall'articolo 40 della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, il quale ha tra l'altro stabilito che dal 1 luglio 2015 i Comuni devono affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1, lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (APAC), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste dalla legge stessa;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29.06.2015 - "Direttive in ordine all'interpretazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23/1990 in materia di contratti"- con la quale è stato chiarito quali procedure di affidamento possono essere gestite autonomamente dai Comuni e quali devono essere effettuate nell'ambito delle gestioni associate/convenzioni o, in alternativa, rivolgendosi alla centrale di committenza provinciale (A.P.A.C.);
- l'articolo 39 ter c. 1 bis della L.P. n. 23/90, che ha previsto che i contratti per gli acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della medesima legge;
- il Capo IV del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 23/1990 n. 23, approvato con DPGP 22/5/1991 n. 10-40/leg. che disciplina la materia concernente gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; in particolare, l'articolo 23 stabilisce che i sistemi automatizzati per la scelta del contraente comprendono le gare telematiche (articoli 26-29) ed il mercato elettronico (articolo 30).

Per l'acquisizione di beni e servizi, in determinati casi è possibile, peraltro, derogare dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico:

- a) è fatta salva la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale (Mepat) o nazionale (Consip) o non siano acquisibili mediante gli strumenti di e-procurement, quali la piattaforma telematica provinciale Mercurio;
- b) una ulteriore eccezione è costituita dagli acquisti di limitato importo (spese minute): ai sensi del comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - legge di stabilità 2016 - l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori a

1.000,00 Euro (IVA esclusa).

Relativamente all'obbligo di eseguire lavori o acquisire beni o servizi in modalità associate o mediante convenzioni o ricorrendo ad APAC, l'Amministrazione può procedere autonomamente nei seguenti casi:

- per l'acquisizione di beni o servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 del 29 giugno 2015 chiarisce che, per le categorie di beni e servizi diverse da quelle individuate dalla Giunta provinciale per le quali l'APAC abbia attivato apposita convenzione, le Amministrazioni possono procedere autonomamente mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della provincia (ME-PAT) oppure, in mancanza, utilizzando le convenzioni CONSIP o il MEPA;
- inoltre, tale facoltà è consentita in ogni caso quando trattasi di acquisire beni o servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito per la trattativa diretta dall'articolo 21, comma 4 della L.P. 23/1990 (fino a Euro 46.000,00.=) o di appaltare lavori di importo sia contenuto entro il limite previsto dall'articolo articolo 52, comma 9, della L.P. 26/1993, pari ad Euro 50.000,00.

Ciò premesso e rilevato;

- EVIDENZIATO, dunque, che nella fattispecie si rientra in uno dei due casi in cui la procedura può essere gestita autonomamente dal Comune, senza ricorrere a gestioni associate, convenzioni tra Comuni o all'A.P.A.C.;
- RILEVATO, infine, che dai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 i contratti rientranti nelle procedure previste dal codice medesimo debbono essere stipulati a pena di nullità in modalità elettronica, fatta salva la fattispecie dei contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza, ammessi per importi sino a 40.000,00 Euro;

il sottoscritto Responsabile del SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- CONSIDERATO che l'Amministrazione intende prorogare il noleggio di una fotocopiatrice in uso alla Polizia Locale e che dunque si rientra in una delle fattispecie di cui sopra che consentono al Comune di procedere autonomamente;
- RITENUTO di riconfermare l'accordo di noleggio con la Ditta Villotti, fornitrice della stampante in uso presso l'ufficio di Polizia Locale sede di Lavis;
- VISTO il preventivo di data 30/01/2017 col quale vengono proposti gli stessi canoni di noleggio e di costi copie, senza alcun ritocco di spesa rispetto agli anni precedenti;
- VISTO l'articolo 29, comma 1 del regolamento comunale in materia di attività contrattuale che consente di effettuare acquisti e forniture, di importo fino a 10.000,00.= (diecimila) euro, mediante ordinativo e trattativa privata;
- DATO ATTO che il pagamento derivante dal presente provvedimento rientra tra le fattispecie soggette alla tracciabilità ai sensi dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 (come da determinazione Aut. Vigilanza n. 10 dd. 22.12.2010 e Circolare Consorzio dei Comuni Trentini n. 9 dd. 17.02.2011);
- VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- DATO ATTO che il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10, soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito web, nella sezione trasparenza
- EVIDENZIATO che l'Amministrazione ha richiesto e ottenuto il codice (CIG), necessario ai sensi di legge, come sopra riportato;

ORDINA

di affidare alla Ditta Villotti con sede a Trento in via G.B. Trener n.10/B, il servizio di noleggio della fotocopiatrice Sharp MX-2310USI dal 01/03/2017 al 31/12/2017

Canone di noleggio mensile: €. 95,00.
 Copie/stampe bianco/nero comprese mese: 2.000.
 Costo/copia copie/stampe bianco/nero ecc. cad: €. 0,010.
 Copie/stampe colore comprese mese: 500.
 Costo/copia copie/stampe colore ecc. cad: €. 0,085.

Valutando la spesa effettuata gli scorsi anni sulle copie in eccesso rispetto a quelle pattuite, si ipotizza una spesa complessiva annuale di €1050,00 + IVA (€950,00 canone per 10 mesi + €100 per copie in eccesso)

di impegnare la somma di €1281,00 al capitolo 3147/304 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente crono programma della spesa:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA	IMPORTO
2017	€1281,00


il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza

il corrispettivo verrà pagato entro 30 gg. dalla presentazione delle relative fatture, fermo restando l'accertamento, da parte del personale del comune, della conformità e idoneità del bene/servizio fornito.

ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente ordinativo, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" di cui ai commi da 707 a 734 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 (Legge nazionale di stabilità 2016).

- DA ATTO che il presente ordinativo diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
 Dott. Luca Pocher




PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e ai sensi dell'articolo 153, comma 5 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto comprensivo altresì dell'attestazione di copertura finanziaria.

Capitolo spesa	Esercizio di esigibilità	Importo
3137/304	2017	€1281,00

La responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze
 Dott.ssa Elisabetta Brighenti



Mezzolombardo, li 7.2.2017

La fattura elettronica (ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) dovrà essere intestata a:

Comune di Mezzolombardo C.so del Popolo n. 17 - 38017 Mezzolombardo (Tn)
 P.I.00126190222